



CIRCOLO DEL TENNIS FIRENZE  
1898

Consiglio Direttivo del 23/12/2024  
All.to Sub. 2

## **CODICE DI CONDOTTA EX D.LGS. 39/2021**

---

*Approvato dal Consiglio Direttivo in data 23 dicembre 2024.*

## Indice

<b>Definizioni</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE I -PREMESSA E PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
1. Introduzione .....	4
2. Scopo e ambito di applicazione .....	5
3. Valori fondamentali e comportamenti attesi .....	5
<b>SEZIONE II - SEGNALAZIONI</b> .....	<b>7</b>
4. Procedura di segnalazione .....	7
5. Procedura di indagine e sanzioni .....	8
<b>SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>8</b>
6. Aggiornamenti e revisioni .....	8
7. Accettazione del Codice .....	8

## Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono all'intero documento, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nel Codice stesso.

Associazione	<b>CIRCOLO DEL TENNIS FIRENZE 1898 ASD con personalità giuridica</b>
Codice di Condotta (o solo il Codice)	Codice di Condotta ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021
Destinatari	Tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle attività sportive e non dell'Associazione - a titolo esemplificativo i soci, dirigenti sportivi, collaboratori sportivi, allenatori, tesserati, tecnici federali, giudici arbitri, medici e operatori sanitari, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei tesserati minorenni, dipendenti e tutti gli altri soggetti operanti presso l'Associazione a qualsiasi titolo
Segnalazioni	Tutte le comunicazioni, scritte od orali, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni relative a condotte in violazione (presunte tali) del Modello e/o del presente Codice di Condotta
Responsabile	Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni; è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio Direttivo dell'Associazione che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità
Modello di Organizzazione (o solo il Modello)	Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021

## SEZIONE I - PREMESSA E PRINCIPI GENERALI

### 1. *Introduzione*

Il presente Codice di Condotta costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Controllo ex D. Lgs. 39/2021.

Tale Codice ha l'obiettivo di declinare i valori ed i doveri etici e comportamentali che i Destinatari, nei diversi ruoli, ambiti e competenze, devono considerare come indirizzi univoci di comportamento nell'espletamento delle proprie attività.

Gli standard di condotta descritti nel Codice sono finalizzati:

- a) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- b) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- c) alla valorizzazione delle diversità;
- d) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- e) alla promozione, da parte di dirigenti e tecnici, al benessere dell'atleta;
- f) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- g) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e lo sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.

Per perseguire tali finalità e, in particolare, la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, l'Associazione:

- a) verifica, nel rispetto della normativa vigente, nella selezione degli operatori sportivi, che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori;
- b) prevede adeguati obblighi informativi per la diffusione del presente Codice e del Modello.

### 2. *Scopo e ambito di applicazione*

Scopo principale del Codice è promuovere un ambiente sicuro, inclusivo, rispettoso e collaborativo, in cui tutti i partecipanti possano sentirsi accolti e rispettati.

L'ambito di applicazione del presente Codice di Condotta è circoscritto **allo svolgimento delle attività sportive ovvero di qualsiasi attività collegata all'attività dell'Associazione.**

### 3. *Valori fondamentali e comportamenti attesi*

Nel presente paragrafo sono riportati i valori fondamentali che l'Associazione richiede di rispettare a tutti i Destinatari nonché i comportamenti attesi degli stessi e quelli inaccettabili.

#### A) **RISPETTO DELLA PERSONA**

##### A.1) *Principio di non violenza e divieto di abuso*

L'Associazione si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della

personalità di qualsiasi individuo e condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi pertanto a prevenire e condannare ogni forma di discriminazione, abuso o violenza.

È vietato per tutti i Destinatari adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che, in qualunque modo, determinino o incitino all'abuso nelle sue varie forme e alla violenza o ne costituiscano apologia.

L'Associazione vieta fermamente a tutti i Destinatari di compiere:

- qualsiasi condotta o comportamento che comporti violenza fisica o verbale;
- qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali (c.d. **"abuso psicologico"**);
- qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado, in senso reale o potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico della persona e/o del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping (c.d. **"abuso fisico"**);
- qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante (c.d. **"molestia sessuale"**);
- qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati (c.d. **"abuso sessuale"**);
- qualunque mancato intervento di un Destinatario, in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici (c.d. **"negligenza"**);

- qualsiasi mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo (c.d. “**incuria**”);
- qualsiasi comportamento volto all’impedimento, condizionamento o limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume (c.d. “**abuso di matrice religiosa**”);
- qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato; comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima) (c.d. “**bullismo, cyberbullismo**”).

I Destinatari devono, in ogni caso, astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e psichica dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

I Destinatari sono tenuti non solo a rispettare tale principio ma anche a farsi portavoce di tali principi durante lo svolgimento delle attività quotidiane, nel corso degli eventi sportivi e nello svolgimento delle attività agonistiche.

#### **A.2) Principio di non discriminazione**

Tutti i Destinatari devono astenersi da qualsiasi “**comportamento discriminatorio**”, anche astratto, basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. In particolare, ogni Destinatario, nello svolgimento delle proprie attività, deve assicurare a qualsiasi soggetto le stesse possibilità e gli stessi diritti a prescindere dalla loro etnia, colore, caratteristiche fisiche, di genere status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. Tale principio è particolarmente rilevante nell’attività dei dirigenti, collaboratori e tecnici sportivi che devono provvedere al benessere degli atleti.

#### **B) PRINCIPIO DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA**

Tutti i Destinatari devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

I Destinatari cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

#### **C) DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE**

Tutti i Destinatari non devono, in alcun modo, esprimere pubblicamente o anche innanzi ad un gruppo di persone giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive ovvero di qualsiasi attività in qualsiasi modo collegata all'attività dell'Associazione.

## **D) DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI**

È fatto divieto a tutti i Destinatari di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

## **E) DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI ATLETI E DIVIETO DI DOPING E DI ALTRE FORME DI NOCUMENTO DELLA SALUTE**

Tutte le attività dell'Associazione sono condotte in conformità alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.

Ogni persona, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stesso, dei colleghi e dei terzi.

È fatto divieto a tutti i Destinatari di tenere comportamenti, in ogni modo, in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore e tenere qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

## **F) OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA**

I Destinatari sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI, dalla Federazione e dall'Associazione di appartenenza, ivi compreso il presente Codice.

Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

## **SEZIONE II - SEGNALAZIONI**

### **4. *Procedura di segnalazione***

Qualsiasi Destinatario che venga a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive ovvero di qualsiasi attività in qualsiasi modo collegata all'attività dell'Associazione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

In ogni caso, tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare al Responsabile qualsivoglia violazione o presunta violazione del presente Codice di Condotta.

La segnalazione deve contenere la descrizione dettagliata dei fatti: data, persone coinvolte, testimoni, eventuali documenti a supporto (video, foto, ecc...).

L'Associazione garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all'Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante

la segnalazione stessa.

Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo attuali, è istituito il servizio di segnalazione attraverso la seguente casella e-mail del Responsabile [segnalazioniabusi@ctfirenze.it](mailto:segnalazioniabusi@ctfirenze.it).

Il Responsabile trasmette con cadenza annuale, all'Ufficio per la tutela il resoconto delle segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono inoltre messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore federale e degli organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

Il Responsabile, qualora durante l'anno non abbia ricevuto segnalazioni, può astenersi dall'invio all'Ufficio per la tutela del resoconto.

#### **5. Procedura di indagine e sanzioni**

Il Responsabile procede ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, mediante audizioni e/o attività ispettive, al fine di accertare se si è effettivamente verificata la condotta segnalata ed individuando il responsabile della violazione.

Tutti i Destinatari coinvolti sono chiamati a collaborare attivamente con il Responsabile nelle fasi di indagine, fornendo le informazioni richieste e rispondendo alle eventuali domande sottoposte dallo stesso.

Ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva<sup>1</sup>, l'Associazione potrà in ogni caso disporre le proprie sanzioni. In particolare, a seconda della gravità dei fatti potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- la sospensione dall'accesso al Circolo per un periodo da 10 giorni a 30 giorni, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Associazione (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive;
- l'allontanamento perpetuo dall'Associazione con contestuale divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Associazione (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive.

La quantificazione della sanzione verrà effettuata tenendo conto della gravità della condotta, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è in possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione. Si terrà altresì conto dei motivi, della condotta antecedente, successiva nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e disciplinare.

### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **6. Aggiornamenti e revisioni**

L'adozione e la revisione del Codice è approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Codice di Condotta è aggiornato ogni qualvolta l'Associazione lo ritenga necessario e, in ogni caso, contestualmente con l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo.

#### **7. Accettazione del Codice**

Il presente Codice di Condotta è espressamente accettato e compreso dai Destinatari al momento del tesseramento/iscrizione o nel momento di inizio di qualsiasi rapporto con l'Associazione.

---

<sup>1</sup> Di cui al Regolamento di Giustizia FITP